

Direzione Sanitaria Dipartimento Cure PrimarieS.C. Assistenza Farmaceutica

PRESO ATTO che la natura dell'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali si configura come un diritto soggettivo perfetto;

DATO ATTO che il riconoscimento di tale indennità è un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, che dispone in proposito di poteri meramente ricognitivi e accertativi dei presupposti, senza alcun potere discrezionale;

SI RITIENE che l'indennità di residenza di cui alla Legge 221/68 non rientri nelle fattispecie descritte dall'art. 26 del D.L.vo 33/2013 e pertanto non più oggetto di pubblicazione.

PER IL DIRETTORE S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA Il sostituto Dott. Enrico Nolla Delibera n. 279 del 09/04/2020